

N.I. 44/2024

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 10 dicembre 2024

Oggetto: Come gestire correttamente i buoni pasto sul Registratore Telematico

Nelle ultime settimane sono sempre più frequenti richieste di chiarimento circa la corretta gestione dei documenti commerciali saldati attraverso l'ausilio dei cosiddetti "Ticket Restaurant" (In particolare per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020).

In molti casi i consulenti fiscali degli esercenti, trovando difficoltà nell'interpretare i valori presenti sul cassetto fiscale, suggeriscono di applicare comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dal **tracciato XML corrispettivi versione 7.1.**

Per provare a fare maggior chiarezza vi inoltriamo apposito parere fornito dal **Dott. Francesco Scopacasa**, e disponibile nell'area riservata ai Soci del sito www.comufficio.it

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Claudio Rorato



TESTO TRATTO DALLA RUBRICA L'ESPERTO RISPONDE
(Risposta del 23 novembre 2024)
DOTT. FRANCESCO SCOPACASA

Gli **aspetti normativi** dei "buoni pasto" sono disciplinati dal DM MEF-MISE del 7.06.2017, n. 122, reperibile nel sito web AE all'indirizzo:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={C087576A-F160-431B-8B7A-6DD8FD201641}>

Gli **aspetti operativi** relativi alla loro gestione e utilizzo, sono invece indicati nel **tracciato del file corrispettivi XML, ver. 7.1** e, in particolare, nei seguenti campi e nelle relative Note esplicative per la loro valorizzazione, presenti nella colonna del tracciato rubricata "**Descrizione funzionale**", che si riportano qui di seguito per comodità:

- 4.1.4 <Ammontare>: "Questo valore rappresenta: (...) . Tale importo corrisponde al totale dei corrispettivi memorizzati dall'RT, **quindi al lordo dei corrispettivi non riscossi** e della quota parte dei corrispettivi **a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).**"
- 4.2.5 <Ticket>: "Blocco da valorizzare se si devono riportare informazioni relative al **pagamento mediante ticket fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).**"
- 4.2.5.1 <PagatoTicket>: "Ammontare totale dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con **ticket fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).** L'importo deve essere al lordo dell'IVA."
- 4.2.5.2 < NumeroTicket>: "Numero complessivo di **ticket fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali)** consegnati dai clienti all' esercente in relazione all'importo indicato al punto precedente."

Dalle indicazioni fornite nelle note esplicative della Descrizione funzionale risulta evidente che l'Agenzia delle entrate **richiede esplicitamente** l'inserimento dell'ammontare rappresentato dai buoni-pasto nell'ammontare lordo dei corrispettivi giornalieri memorizzati dal RT del campo 4.1.4 del tracciato XML.

Già in passato, in vigore della precedente versione 6.0 di tale tracciato XML (che **non conteneva** il blocco 4.2.5 <Ticket> e i relativi campi 4.2.5.1 e 4.2.5.2), il problema era stato posto dagli operatori economici e l'Agenzia delle entrate aveva risposto:

"(...) Alla memorizzazione fa seguito il successivo invio dei dati, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di cui al citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 che, fino al 30 giugno 2020, prevedono la trasmissione di un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei corrispettivi non riscossi collegati a ticket restaurant ecc.

A seguito della modifica delle specifiche tecniche approvate con **provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019** (Ndr: che ha, tra l'altro, introdotto il **tracciato XML ver. 7.0**), a decorrere dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all'Agenzia delle entrate riporteranno **elementi informativi di maggior dettaglio** finalizzati a valorizzare la peculiarità delle casistiche sopra richiamate (Ndr: **Blocco "Corrispettivi non riscossi e Blocco "Ticket"**).

Pertanto, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, l'Agenzia delle entrate, in sede di controllo, valuterà il fatto che eventuali disallineamenti tra dati trasmessi e liquidazioni periodiche eseguite possano essere dovuti alle fattispecie sopra elencate. (...)"

(Circolare AE n. 3/E del 21.2.2020 - paragrafo 2 - Corrispettivi non riscossi).

Comufficio ha più volte osservato che l’Agenzia delle entrate ha organizzato in maniera autonoma il tracciato XML corrispettivi e, correlativamente, lo schema dei dati messi a disposizione dell’esercente nell’area a lui riservata (Vedi: schermata “Dati contabili del corrispettivo” e “Dati di pagamento”), **ritenendoli quindi necessari e sufficienti in funzione delle proprie esigenze di accertamento e controllo**. In particolare, per quanto qui compete per la gestione dei buoni-pasto, **ha richiesto la valorizzazione del blocco 4.2.5 <Ticket>, restando quindi esclusa l’ipotesi della valorizzazione del campo 4.1.11 <NonRiscossoFatture>.**

Ne consegue che, qualora l’esercente intenda utilizzare una diversa procedura operativa, dovrà forzatamente fare presente la cosa ai Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e richiedere loro i necessari chiarimenti ovvero, in alternativa, **presentare all’AE un’istanza di interpello** descrivendo dettagliatamente la diversa procedura che intenderebbe seguire e richiederne l’approvazione.

Per completezza di informazione in merito alla gestione dei buoni pasto con il RT, si ricorda che AE ha fornito nel tempo **altre due indicazioni:**

- 1) Nel documento: “Chiarimenti e precisazioni per ridurre il consumo della carta nella stampa del

documento commerciale”, del 15.4.2020, ha precisato che “Il layout del documento commerciale può essere modificato secondo le seguenti indicazioni:

(...)

- Modificare la descrizione del tipo pagamento senza l’aggiunta del dettaglio (**sostituire** le voci CONTANTI e **NON RISCOSSO** con le eccezioni ASSEGNI e **BUONI PASTO**, ovvero in presenza di PAGAMENTO ELETTRONICO indicare PAGAMENTO CARTA XXXX); (...).

- 2) Nelle **Specifiche Tecniche corrispettivi**, ver. 11, in fondo al paragrafo “Documento commerciale”, pagg. 14-16/56 ha precisato che “Nel caso di **corrispettivi non riscossi** ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in **buoni pasto**, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (**nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande**).”.

In ogni caso, va tenuto presente che, indipendentemente dalle modalità utilizzate da AE per l’esposizione dei dati, le nuove norme sulla trasmissione telematica dei corrispettivi **non hanno modificato le regole base di determinazione dell’IVA di cui al DPR n. 633/1972** per le prestazioni di servizi qualificabili come servizi sostitutivi di mensa a fronte delle quali l’esercente abbia accettato dal cliente i relativi buoni-pasto (ticket).

L’esercente e il suo consulente **continueranno quindi, come fatto finora, a liquidare l’IVA relativa a tali operazioni non già al momento dell’incasso dei ticket dal cliente, ma al momento dell’emissione della fattura nei confronti della società che li ha emessi**, senza che ciò comporti alcuna duplicazione del tributo.